

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/69 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2014

che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

[notificata con il numero C(2014) 9072]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica continentale, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio dell'Unione del Lussemburgo e parti dei territori dell'Unione di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
- (2) Con la decisione 2004/798/CE della Commissione è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/741/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Da ottobre 2012 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica continentale.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.

⁽¹⁾ GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2004/798/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GUL 382 del 28.12.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/741/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GUL 350 del 21.12.2013, pag. 287).

